

Prot. nr. 15899 del 22.03.2024

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, PER L'APPALTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO, SENZA CONDUCENTE, CON FORMULA *FULL SERVICE* DI:

❖ n° 1 spazzatrice aspirante/lavastrade da 4 mc nominali, *full electric*
CIG: B0F28CB9BF

Premesse:

1.1 In data 13 febbraio 2024 il Consiglio di Amministrazione di SISTEMA AMBIENTE SPA (nel seguito anche Stazione Appaltante o Committente) - ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [Codice dei contratti pubblici (in seguito, per brevità, anche Codice)] - ha deliberato di procedere a bandire la gara di rilevanza europea per la fornitura a noleggio, senza conducente, con formula *full service*, di **n° 1 spazzatrice aspirante/lavastrade da 4 mc nominali, *full electric***, meglio descritta nel Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito, per brevità, anche CSA).

1.2 L'affidamento avviene mediante **procedura aperta**, ex articolo 71 del Codice, interamente gestita tramite sistema telematico, con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Codice.

1.3 Piattaforma telematica: La Stazione Appaltante utilizza la piattaforma telematica DIGITAL PA accessibile all'indirizzo <https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it> (accessibile anche tramite il sito www.sistemaambientelucca.it, **GARE TELEMATICHE**).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda,

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.4 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 107, comma 2, del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

1.5 Scadenza termine presentazione offerte: LUNEDÌ 06 MAGGIO 2024 ORE 13:00.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte ricevute oltre i termini indicati nel presente disciplinare e nel Bando di gara.

1.6 Luogo di svolgimento dell'appalto (consegna della fornitura): Lucca [codice NUTS ITI 12].

1.7 CPV: 34144431-8 [Spazzatrici aspiranti].

1.8 CUI: F01604560464202400004.

1.9 Il Responsabile unico del Progetto (nel seguito anche RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Caterina Susini (Dirigente Tecnico di Sistema Ambiente S.p.A.) nominata con delibera di Consiglio di Amministrazione nr. 14 del 13.02.2024 [e-mail: c.susini@sistemaambientelucca.it]

A supporto dell'attività del RUP, per la fase di affidamento, opera l'Ufficio Gare e Contratti (garecontratti@sistemaambientelucca.it).

ARTICOLO 1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara (pubblicato a livello europeo *ex* articolo 84 e a livello nazionale *ex* articolo 85 del Codice);
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Domanda di partecipazione (modello *fac simile*);
5. Documento di gara unico europeo (e-D.G.U.E.) in formato elettronico;
6. Offerta economica (modello *fac simile*);
7. Eventuali FAQ/chiarimenti.

La documentazione di gara è disponibile – *ex* articolo 88 del Codice - all'interno della piattaforma telematica di negoziazione accessibile all'indirizzo <https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it> e gestita da DIGITAL PA. Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno rese pubbliche sulla piattaforma gare telematiche ed avranno valore di notifica agli effetti di legge. Gli operatori che intendono partecipare alla procedura devono effettuare la registrazione alla piattaforma; successivamente, attraverso una procedura guidata, saranno abilitate le credenziali per accedere all'area riservata nella quale sarà possibile partecipare immediatamente alla procedura.

Il Capitolato speciale d'appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 nr. 255 (pubblicato in G.U.R.I. nr. 182 del 05.08.2022, in vigore dal 03.12.2022) emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di Gestione dei rifiuti urbani) in revisione del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.

1.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo piattaforma digitale (area messaggistica “quesiti” presente all'interno della sezione della procedura di gara) **fino alle ore 23 del 30 Aprile 2024**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma digitale <https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/> e sul profilo del committente www.sistemaambientelucca.it, in ottemperanza all'art. 88, comma 3, D.lgs. 36/2023. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite piattaforma digitale DIGITALPA ovvero all'indirizzo *pec* indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al Mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le Consorziato. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Articolo 2 – OGGETTO E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

2.1 L'appalto ha ad oggetto la fornitura di un'autospazzatrice full electric di nuova immatricolazione con la formula del "noleggio full service" aventi caratteristiche tecniche e dimensionali diversificate per lotti come indicato nel CSA.

Per "noleggio full service", a livello descrittivo e non esaustivo, s'intende:

- la disponibilità ossia il possesso incondizionato del mezzo da parte dell'Appaltatore funzionalmente adeguato alla destinazione specifica definita dalla Stazione Appaltante,
- l'affidamento in disponibilità del mezzo alla Stazione Appaltante senza soluzione di continuità per tutto il periodo di durata del contratto,
- il pagamento da parte dell'Appaltatore di tutti gli oneri per la circolazione stradale del mezzo secondo codice della strada e norme generali riguardanti la materia,
- la pluralità di interventi di manutenzione, sia di tipo preventivo che correttivo, e la sostituzione del mezzo in caso di manutenzione straordinaria richiedente tempi tecnici eccedenti quanto stabilito per ciascuna tipologia di mezzo dal Capitolato speciale d'appalto.

Tabella n. 1 – Valore stimato dell'appalto (VSA)

DESCRIZIONE SINTETICA	VALORE STIMATO APPALTO [in euro]
Fornitura a noleggio "full service" di n° 1 spazzatrice aspirante/lavastrade da 4 mc nominali <i>full electric</i>	546.000,00

Il valore dell'appalto viene stimato ai sensi ed in ottemperanza all'art 14, comma 4 e 10, del D.Lgs 36/2023. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero) (Det. Avcp 03/2008) in quanto trattasi di contratto di noleggio con servizio *full service* le cui prestazioni non comportano rischi da interferenza di attività.

L'appalto è finanziato con fonti proprie di bilancio della Committente.

Articolo 3 – DURATA DELL'APPALTO

3.1. La durata dell'appalto è fissata in **84 mesi** decorrenti dalla data di completamento della formazione del personale della Stazione Appaltante (così come indicato nel CSA) che dovrà essere eseguita contestualmente alla consegna della spazzatrice o, comunque, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla consegna della stessa (data di consegna ed esecuzione delle attività di formazione risulteranno da appositi verbali, redatti in contraddittorio tra le parti).

3.2 Ai sensi ed in ottemperanza all' art.120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, è prevista una opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, l'*Appaltatore* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel presente contratto.

Articolo 4 - TERMINI CONSEGNA

La spazzatrice dovrà essere consegnata alla Committente presso la sede indicata da Sistema Ambiente S.p.A, nel **termine massimo di 210 giorni, ovvero nel minor tempo offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara.**

Il termine (massimo) sopra indicato s'intende naturale e consecutivo e decorre dalla stipula del contratto ex articolo 18 del Codice.

Articolo 5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generali previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE 2.0; *cf* Delibera A.N.A.C. nr. 262 del 20.06.2023).

Si precisa che, come indicato nella sopracitata Delibera A.N.A.C. nr. 262 del 30.06.2023 la Stazione Appaltante può accedere al FVOE previa autorizzazione dell'operatore economico il quale, pertanto, è tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie a consentire tali verifiche.

Al seguente link è possibile reperire il *Manuale Utente Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico 2.0 accesso operatore economico* - *Versione 1.1* - *05 febbraio 2024*:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/68743743/FVOE+2.0++Manuale+utente+per+Operatore+Economico.pdf/b39bbb4a-d4dc-91f1-d168-e2c0b0f9d367?t=1707303464143>.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori e quelli che prestano i requisiti.

Self cleaning:

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione:

A. Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 e ss.mm.ii.

In ogni caso non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

B. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'**iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (cosiddetta **white list**) istituito, ai sensi della Legge 190/2012, presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Articolo 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0; *cf* Delibera A.N.A.C. nr. 262 del 20.06.2023).

Si precisa che, come indicato nella sopracitata Delibera A.N.A.C. nr. 262 la Stazione Appaltante può accedere al FVOE previa autorizzazione dell'operatore economico il quale, pertanto, è tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie a consentire tali verifiche.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE ex articolo 100, comma 1, lettera a), D.lgs 36/2023.

Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ex articolo 100, comma 3, D.lgs 36/2023.

Per l'operatore economico di altro Stato Membro non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II. 11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA *ex* articolo 100, comma 1, lettera b), D.lgs 36/2023.

La comprova della capacità economica e finanziaria del concorrente è fornita, ai sensi dell'art 100, comma 11, I e II p., del D.lgs 36/2023 mediante:

- i. **Fatturato globale non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto di cui al precedente Articolo 2, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della presente gara.**

Ove le informazioni richieste non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di che si tratta devono essere rapportati al periodo di attività.

Tali requisiti sono richiesti al fine di selezionare operatori economici con solidità finanziaria adeguata a sostenere l'impegno economico relativo alla fornitura ed ai relativi impegni connessi e conseguenti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

7.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE *ex* articolo 100, comma 1, lettera c), D.lgs 36/2023.

La comprova della capacità tecnica e professionale del concorrente è fornita, ai sensi dell'art 100, comma 11, III p., del D.lgs 36/2023 mediante:

- i. **dall'aver eseguito, nel periodo 2021-2023, forniture analoghe [fornitura a noleggio spazzatrici da 4 mc nominali ad alimentazione elettrica] – anche a favore di soggetti privati - nella misura minima sotto indicata (Vedi D.G.U.E. o FVOE).**

Lotto	Oggetto	Unità noleggiate per anno
1	Noleggio n°1 autospazzatrice aspirante/lavastrade full electric da 4 mc	1

Ove le informazioni richieste non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l'attività da minor tempo i requisiti di che si tratta devono essere rapportati al periodo di attività

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- 1) In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- 2) In caso di forniture prestate a favore di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica delle attestazioni di regolare fornitura rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito speciale di idoneità professionale deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito speciale di capacità economico finanziaria (fatturato globale) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito speciale di capacità tecnico e professionale (forniture analoghe) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito speciale di idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Articolo 8 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Articolo 9 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

N.B. La Stazione Appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta - a pena di esclusione - è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore stimato dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice, precisamente di importo pari a:

Tabella n. 2 – Garanzia provvisoria

Importo garanzia provvisoria €
10.920,00

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato a SISTEMA AMBIENTE S.p.A. BANCO BPM SPA, IBAN IT95 M 05034 13703 000000208375.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi indicate nell'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI A.N.AC.

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera A.N.AC. n. 610 del 19 Dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato tramite il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per l'importo sottoindicato:

Tabella n. 3 – Importo contributo a favore di ANAC

Importo Contributo ANAC
€ 77,00

Articolo 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno LUNEDI' 06 MAGGIO 2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle Premesse.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni (Domanda di partecipazione, Modello Offerta economica) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. **Il DGUE deve essere compilato online tramite la apposita e-DGUE response visibile sul profilo dell'operatore economico.**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo deve essere corredata da traduzione in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni lavorativi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo articolo 12.6.

12.3.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello caricato in Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del sopra citato articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto-legge 76/20;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure di aver presentato la relativa domanda di iscrizione/rinnovo;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 24.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

12.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

12.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - a) copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - b) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - c) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - d) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Articolo 13 - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

13.1 L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore secondo le modalità previste al precedente articolo 12 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **RELAZIONE TECNICA** della fornitura offerta (**Documento A**);
b) **DOCUMENTI TECNICI** della fornitura offerta (**Documento B**).

13.2 Documento A – Relazione tecnica della fornitura offerta.

La Relazione Tecnica di non oltre 10 pagine, esclusi indice e copertina, dovrà essere formattata in:

- formato foglio A4,
- carattere “Garamond 12”,
- stile testo: giustificato,
- interlinea 1,5,
- colonna: uno,
- margine superiore/inferiore: 3,0 cm,
- margine sinistro/destro: 2,0 cm;
- numerazione progressiva delle pagine con indicazione del totale delle pagine: 1 di 10, 2 di 10...

N.B.: **Non verranno prese in considerazione le pagine eccedenti il limite indicato.**

Nel caso di concorrenti associati l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente articolo 12.

La relazione dovrà illustrare la proposta progettuale del concorrente con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione di cui al punto 1, della Tabella nr. 5 del successivo Articolo 16 del presente Disciplinare descrivendo ogni elemento utile alla valutazione dell’offerta in termini di vantaggio per la gestione del servizio operativo di Sistema Ambiente S.p.A.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il concorrente dovrà esplicitare la tipologia della spazzatrice offerta con indicazione di:

- i. tempi di consegna della fornitura (se migliorativi rispetto a quelli indicati nel presente disciplinare);
- ii. lunghezza totale del veicolo.

N.B.: nella relazione tecnica il concorrente dovrà altresì indicare la denominazione e ubicazione del centro di assistenza e ricambi al quale Sistema Ambiente S.p.A. dovrà rivolgersi per le operazioni di manutenzione e/o assistenza con specifica indicazione:

- dell’ubicazione del centro;
- delle principali caratteristiche e dotazioni dell’unità di riferimento;
- della specializzazione del personale dipendente od incaricato in forza all’unità di riferimento al 31 dicembre 2023.

13.3 Documento B – Documenti tecnici della spazzatrice offerta.

Schede tecniche relative alla tipologia e caratteristiche specifiche della spazzatrice, *brochure* e documentazione fotografica ed ogni altro elemento ritenuto utile alla migliore qualificazione del mezzo offerto.

In caso di descrizione bilingue di documenti tecnici, brochure e quant’altro risulterà prevalente la descrizione in lingua italiana che, in ogni caso, si renderà obbligatoria.

13.4 L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

13.5 **N.B: non è prevista l’esecuzione di prova pratica.**

Articolo 14 - CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma digitale.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà indicare i seguenti elementi:

- A) **RIBASSO UNICO PERCENTUALE** applicato sul valore complessivo del canone di noleggio per 84 mesi, pari 546.000,00 € [verranno presi in considerazione fino a 3 cifre decimali];
- B) **LA STIMA DEI COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO** riferiti al servizio di manutenzione *full service*;
- C) **LA STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA** riferiti al servizio di manutenzione *full service* (ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

Articolo 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 4 – Criteri di aggiudicazione

	PUNTEGGI
Offerta tecnica	Punteggio massimo 70
Offerta economica	Punteggio massimo 30
	PUNTEGGIO MASSIMO 100

ARTICOLO 16 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi:

Tabella n. 5 – Criteri di valutazione

Requisito		sub criterio di valutazione	punti max
1. Requisiti ambientali	1. Ecosostenibilità	Rumorosità	10
		2.1 Funzionalità	
2. Requisiti tecnici	2.1 Funzionalità	2.1.1 Disponibilità in ore di funzionamento/autonomia del mezzo nelle condizioni di esercizio standard su due turni di lavoro avvicendati e continuativi di 6 ore	10
		2.1.2 Tempi di ricarica, caratteristiche dei punti di ricarica	10

	2.2 Ruote sterzanti	Numero di ruote sterzanti (saranno valutati positivamente le macchine con il minor numero di ruote sterzanti) Numero di ruote sterzanti pari a 2 = punti 5 Numero di ruote sterzanti pari a 4 = punti 2	5
	2.3 Dimensioni	Dimensioni del veicolo (sarà data una valutazione migliore alla macchina con le dimensioni in larghezza e lunghezza minori)	5
	2.4 Sistema espulsione rifiuti	Sistema di espulsione dei rifiuti che consenta il conferimento diretto all'interno dei cassoni scarrabili	10
	2.5 Sospensioni	Tipologia delle sospensioni anteriori (sarà valutata positivamente la soluzione senza balestre)	5
	2.6 Portata utile	Portata utile PTT >= 4.200 kg = punti 5 4.000 kg <= PTT <= 4.199 kg = punti 3	5
3. Termini consegna		Riduzione dei tempi di consegna (se migliorativo rispetto al termine massimo indicato all'Articolo 4) Tra 60 e 120 gg = 10 punti Tra 121 e 180 gg = 5 punti Tra 181 e 210 gg = 2 punti	10
		Totale punteggio	70

Articolo 17 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella *supra* indicata nr. 5, la Commissione giudicatrice attribuirà un coefficiente unico compreso tra 0 ed 1, derivante da un giudizio discrezionale motivato, così determinato:

1. effettuando, da parte di ogni commissario, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali sotto specificati, alle proposte dei concorrenti, dei coefficienti variabili tra zero ed uno;
2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
3. attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.

Non è prevista una seconda riparametrazione.

GIUDIZIO della Commissione Giudicatrice	COEFFICIENTE
OTTIMO/ECCELLENTE	1
DISTINTO/MOLTO BUONO	0,90

BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
PIU' CHE SUFFICIENTE	0,60
SUFFICIENTE	0,50
PARZIALMENTE SUFFICIENTE	0,30
INSUFFICIENTE	0

Tali coefficienti verranno poi moltiplicati per i punteggi previsti per gli elementi qualitativi di cui alla tabella *supra* nr. 5.

L'attribuzione del punteggio relativo al parametro 3 – Riduzione dei tempi di consegna della tabella nr. 5 sarà effettuata proporzionalmente ai tempi indicati dai diversi concorrenti ed il termine perentorio indicato al precedente Articolo 4 (Termini di consegna) del presente Disciplinare.

ARTICOLO 18 – SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, il concorrente è **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **42/70**.

ARTICOLO 19 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Relativamente all'offerta economica il punteggio (max 30) è attribuito tramite il metodo *c.d.* bilineare utilizzando la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1-X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*

A_i = valore dell'offerta (**ribasso**) del concorrente *i-esimo*

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

$X = 0,90$

Ai fini della attribuzione del punteggio il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per 30 (punteggio max assegnato all'offerta economica).

ARTICOLO 20 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

20.1 La prima sessione avrà luogo attraverso la Piattaforma digitale il giorno **MARTEDI' 07 MAGGIO 2024** ore **10.00 e ss.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti, le successive sedute sono comunicate ai Concorrenti tramite la Piattaforma.

La partecipazione avviene esclusivamente mediante collegamento *da remoto* alla Piattaforma tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla Piattaforma.

20.2 Verifica della documentazione amministrativa



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Il RUP con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.2 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dal Consiglio di amministrazione di Sistema Ambiente ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte economiche (*cf.* Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Commissione è composta da membri interni alla Stazione Appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. La Commissione è presieduta dal RUP.

20.4 Apertura delle Offerte tecniche ed economiche, valutazioni

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare di gara.

In seduta pubblica (tramite Piattaforma) successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20.5 Verifica di anomalia delle offerte

Qualora, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione ovvero di professionista esterno, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

realizzabilità della migliore offerta.

Si applica il procedimento descritto all'articolo 110 del Codice.

ARTICOLO 21 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata in conformità all'articolo 18 del codice.



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il valore dell'imposta di bollo che l'Appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto
(RUP)

Ing. Caterina Susini
firmato in originale